

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Regolamento per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco

Deliberazione del consiglio direttivo 20 dicembre 1996 n. 269

Visto l'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, che al comma punto b) prevede che nelle riserve generali orientate possono essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco; e al comma 2 punto c) prevede che nelle aree di protezione possono continuare, secondo gli usi tradizionali, le attività di raccolta di prodotti naturali;

Visto l'art. 4 del D.M. 2 marzo 1992, che dispone le norme di salvaguardia vigenti nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, confermato con D.P.R. 23 novembre 1993;

Visto in particolare l'art. 4 punto g) del citato decreto, che stabilisce che sull'intero territorio del Parco è vietato raccogliere e danneggiare specie vegetali spontanee, fatti salve gli interventi agro-silvo-pastorali, e che l'amministrazione del Parco disciplinerà con regolamento la raccolta delle specie vegetali;

Visto il D.M. agricoltura 26 luglio 1971 che costituisce la riserva naturale orientata "Monte Mottac", che all'art. 2 prevede che nel perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per regioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostituitivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Vista la legge 23 agosto 1993, n°352 che reca norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, che prevede all'art.6 che la raccolta dei funghi è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione, e che comunque vietata nelle riserve naturali integrali;

Visto che la stessa legge 23 agosto 1993, n°352, all'art. 2, comma 2, prevede che siano determinate agevolazioni a favore dei cittadini che effettuano la raccolta dei funghi al fine di integrare il reddito;

Vista la L.R. 32/82, che regola la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco sul territorio regionale;

Vista la legge quadro sulla montagna, legge 31 gennaio 1994, n°97, e la legge regionale 9 ottobre 1995, n°72 che reca provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane;

Visto in particolare l'art.8 della legge 97/94, che stabilisce che nei comuni montani la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'art.1 della legge 6 dicembre 1991, n°394, e all'impiego delle risorse per la

creazione di posti di lavoro anche part-time, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorali e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile;

Ritenuto quindi di poter autorizzare all'interno del Parco la raccolta dei funghi, in modo controllato e secondo le leggi vigenti e secondo il principio generale dell'utilizzo sostenibile da parte delle popolazioni locali, soprattutto al fine mantenere e sviluppare un'attività economica integrativa;

Nelle more dell'adozione del Piano del Parco;

Emana il seguente regolamento:

Art.1

Soggetti autorizzati

La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco sul territorio del Parco Nazionale Val Grande al di fuori della riserva integrale e della riserva orientata è autorizzata ai residenti e ai proprietari (o loro eredi legittimi) nonché affittuari o conduttori nei comuni del Parco.

Art.2
Modalità di raccolta

Le modalità di raccolta sono quelle previste dalle norme per il resto del territorio regionale.

Art.3
Validità

Il presente regolamento ha validità fino all'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento.

Art.4

La dimostrazione delle condizioni di cui all'art. 1 è dimostrata alle forze di vigilanza con documento di identità per la residenza e con autocertificazione con firma autenticata da parte dell'interessato per i non residenti.